

Paolo Grossi

NOBILTÀ CULTURALE DEGLI AVVOCATI DELL'ITALIA UNITA

1 – Sbarazzandomi senza perplessità e rimpianti delle tante dispute che hanno costellato le pagine dei filosofi del diritto da von Kirchmann ad oggi, io sono sempre stato assolutamente persuaso che il diritto, nel suo pluri-millenario ordinamento del mondo sociale, non abbia solo elaborato adeguati strumenti tecnici, ma a questi strumenti sia riuscito a dare robustezza e durevolezza grazie a una riflessione autenticamente scientifica. Il diritto, insomma, se si è concretato in arte e tecnica, ha dato parimente vita a una scienza autonoma.

Esprimo, però, una ulteriore convinzione: l'ordinamento del mondo sociale – cui si faceva or ora cenno – non si è mai esaurito, almeno dall'esperienza romana in poi, in dispersione di regolette collegate alla mera quotidianità, ma, attingendo agli strati più riposti della società dove allignano i valori, è diventato dimensione essenziale di quella, contributo essenziale per il prender forma di una civiltà. La scienza giuridica si è spesso elevata a quel livello superiore e universale di conoscenza che siamo soliti qualificare come pensiero, pensiero giuridico.

Consapevole di tutto questo, quando – qualche tempo fa – ho raccolto in volume, presso l'editore Giuffrè, parecchi profili di scienziati del diritto da me redatti negli ultimi decenni, ho creduto di poterlo intitolare *Nobiltà del diritto*: desideravo partecipare al lettore che in quel volume egli avrebbe avuto la buona ventura di accostarsi a dei veri facitori di pensiero, di pensiero giuridico.

I miei ascoltatori si domanderanno in qual modo un simile generico discorso iniziale si connetta con questo Convegno nazionale

degli avvocati italiani, che si distenderà per tre giornate in un intenso lavoro di approfondimento di problemi squisitamente professionali; li tranquillizzo immediatamente, protestando che non si tratta di divagazioni, bensì dell'avvio necessario che ci porta a dare contenuti e motivazioni al titolo efficace scelto dal nostro saggio Presidente per il discorso introduttivo a me affidato.

2 - Mi preme, subito, colmare un vuoto che sussiste in queste mie prime considerazioni: chi sono i facitori di pensiero giuridico? La risposta è semplice: i giuristi, coloro che sanno di diritto, *tutti* gli alchimisti manovratori provetti dei misteriosi strumenti che popolano il loro laboratorio.

Ed è proprio questo il primo punto fermo da cui partire: la realizzazione di quel miracolo dell'umano incivilimento che è il pensiero giuridico non è monopolio esclusivo delle Università, dei ricercatori nelle Facoltà di Giurisprudenza, ossia di coloro che assumono a oggetto della loro professione costruire architetture teoriche.

Io me ne sono convinto sin dal mio primo noviziato giuridico, convinzione che discendeva conseguentemente da un'altra e che sempre mi ha accompagnato nella mia lunga vicenda di docente universitario: la imprescindibile *carnalità* del diritto. Intendendo, con questo vocabolo rigonfio da me abitualmente usato, che il diritto può elevarsi - e spesso si eleva - in alto dove prosperano gli universali, ma non sarà mai una nuvola galleggiante sulla terra, giacché le sue radici non potranno mai fare a meno della terra e in essa sempre affonderanno.

Sì, perché il diritto è il reticolato inventato dall'uomo per l'uomo al fine di assicurarsi una valida protezione nella - e dalla - rissa perennemente insidiante la società; è scritto sulla pelle degli uomini, anche se, talora, può essere scolpito e immobilizzato su tavole di pietra.

Quando, molti anni fa, da novizio, ricevevo l'icona - indiscussa durante la modernità - di un diritto immedesimato a forza in una norma, ingessato in un comando, esprime una posizione di potere e pertanto proiettato dall'alto su una comunità di destinatari passivi e obbedienti, si generava in me un moto di ripugnanza spontaneo e legittimo di fronte a una operazione artificiosa che sapeva di innaturale. E ricordo il sentimento di affrancazione che mi prese, quando lessi alcune pagine liberanti in cui Santi Romano pacatamente ammoniva di non lasciarsi fuorviare dall'aspetto imperativo, con cui in una società evoluta il diritto normalmente si

presenta, e di non dimenticare il suo carattere essenzialmente ordinamentale.

Il richiamo di Romano al diritto come ordinamento mi parve – come tuttora mi pare – un messaggio salvante, perché consentiva un fondamentale recupero: quello di disincagliare teoricamente il diritto dalle secche del potere, di separarlo dagli artifici che troppo spesso sono a questo collegati, di recuperarlo come esperienza del cittadino, riscoprirlo come orditura della vita quotidiana a cui si deve una spontanea osservanza in quanto valore di una civile convivenza.

Se il diritto come norma – piombando giù dall'alto – può essere astratto e puro, il diritto come ordinamento – germinando in basso – non può che essere intriso dei fatti strutturali sociali economici e connotarsi di una intima fattualità.

È la elementare verità di cui, dopo tanti pinnacoli gotici eretti dal legalismo moderno sulle palafitticole fondazioni di Codici e leggi, si riappropria il Novecento giuridico, secolo decisamente post-moderno nel suo riuscito tentativo di costruire superando vecchie mitologie, vecchie dogmatiche, decrepiti assiomi. È la carnalità del diritto – rifiutata o, comunque, rimossa – che riaffiora in tutta la sua evidenza; il diritto può elevarsi a scienza e a pensiero, ma nasce e si svolge tra i fatti di vita. L'osservatorio più adatto per guardarvi e per sorprenderlo nei suoi caratteri più schietti è scruutarlo da sotto in su, come soleva scrivere il mio non dimenticato maestro di diritto privato, Enrico Finzi, grande teorizzatore, grande didatta, grande avvocato.

3 – Queste verità elementari – appena meritevoli di essere sottolineate, se non abbondassero ancora fra di noi parecchi sordi e ciechi – servono a constatare senza sorpresa che la 'nobiltà del diritto' non è una casta ristretta e chiusa, e a capirne le ragioni. Le fucine di scienza e pensiero sono – e non possono non essere – plurime; laboratori prettamente scientifici (quelli universitari, innanzi tutto) e laboratori pratici sono stati sempre (e lo sono ancora) parimente legittimati a concorrere alla costruzione.

Né lo affermo oggi, perché ho davanti a me una platea gremita di avvocati, dalla quale voglio ottenere un facile applauso. È, come dicevo all'inizio, una mia risalente (e documentabile) convinzione. Proprio per provarvi che le mie non sono parole di occasione, consentitemi di offrirvi alcune eloquenti citazioni.

Quando, nell'ormai lontano 1988, io fui chiamato a redigere la voce "*Pensée juridique*" per un *Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit*, promosso e organizzato da André-Jean Arnaud e pubblicato dalla parigina Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, scrivevo con risolutezza: «Il pensiero giuridico non può prescindere dal mondo dell'azione, dov'è sempre sepolto il germe che lo provoca [...] la dimensione speculativa si innesta sempre sulla capillare vita quotidiana. Esso non può mai prescindere dalla laboriosa officina dove, accanto agli altissimi principii, si parla e si opera su leggi e atti amministrativi, contratti e testamenti, citazioni in giudizio e fattispecie criminose, contratti di lavoro e società commerciali [...] prende l'avvio nel cantiere degli avvocati, dei giudici, dei notai, dei *doctores iuris*, tutti partecipi della fondazione di un pensiero giuridico non meno del sapientissimo speculatore e del legislatore».

E quando, nel 2000, io cercai di delineare per il mio caro editore Giuffrè l'itinerario della scienza giuridica italiana dall'unità del regno d'Italia fino agli anni Cinquanta del Novecento, non era solo ai laboratori scientifici delle Università che io limitavo il mio sguardo, ma altresì al mondo straordinariamente fertile della prassi; ed esordivo precisando questa mia angolazione addirittura nella prima pagina del primo capitolo ed assumendola come la sola che fosse capace di restituire all'osservazione una sua distesa compiutezza. Gli esempi, con cui corroboravo la mia scelta, erano significativi e convincenti: quello di Mariano D'Amelio, che aveva sempre indossato la toga del magistrato, e a cui si doveva – negli anni Trenta – probabilmente il contributo teoricamente più robusto per la definizione del principio della apparenza giuridica, al quale fornì una compiuta sintesi dottrinale con la memorabile voce "Apparenza del diritto" da lui redatta per il *Nuovo Digesto Italiano* da lui stesso promosso e diretto; quello di Gustavo Bonelli, per tutta la sua vita funzionario nell'ufficio legale della Banca d'Italia, «teorico finissimo e suscitatore intraprendente di dispute dottrinali» soprattutto sul tema speculativamente assai arduo della persona giuridica.

Ancora: quando, nel 2002, l'amico penalista Francesco Palazzo chiamò me e il compianto Giuliano Vassalli a tenere una congiunta prolusione ai corsi della Scuola di specializzazione nelle professioni legali dell'Ateneo fiorentino, da lui allora diretta, io ritenni di intitolarla "Il diritto tra norma e applicazione", sottolineandovi «il ruolo incisivo che la prassi ha sul divenire della scienza giuridica» e constatando che, se v'è un divario fra ieri e oggi, è perché oggi «la

linea corre dal primato della legge al primato della prassi», con un ruolo di questa accentuatissimo a causa del disordine attuale delle fonti del diritto e della rarefazione della presenza del legislatore.

Infine: invitato, nel 2009, da Guido Alpa a parlare di Piero Calamandrei nel Congresso organizzato per celebrare il primo Congresso Nazionale Forense tenuto a Firenze nel 1947, io non potei fare a meno di conclamare pubblicamente un mio debito di gratitudine per l'ufficio professionale dell'avvocato Ernesto Brunori, dove - nel 1956 - mi iniziai alla pratica forense e dove prassi e pensiero si congiungevano e si integravano in perfetta armonia.

4 - Che l'avvocatura non costituisca una appendice estrinseca e occasionale ma una dimensione integrante della esperienza complessa di un giurista corrisponde a una tradizione tipicamente italiana, che troviamo già pienamente affermata nel momento sapienziale del nostro medioevo.

Allora, quando un ruolo centrale di promozione e di invenzione era consegnato allo *ius commune*, ossia a un assai coeso ceto di scienziati a proiezione europea, questi *sapientes* non erano unicamente maestri universitari e autori di dottissimi commentari al *Corpus iuris civilis* e al *Corpus iuris canonici*, ma *consiliatores*, cioè estensori di pareri giuridici redatti come avvocati o richiesti dagli stessi giudici, né è esagerata l'affermazione che, all'interno di un siffatto *mos italicus* di concepire e realizzare la figura del giurista, i *consilia* rappresentassero un tesoro scientifico niente affatto minore rispetto ai paludati corsi universitari di lezione.

Se, poi, risaliamo di parecchio il crinale storico e arriviamo all'Italia unita, la prospettiva non muta; se mai, la figura del giurista si ispessisce divenendo naturale e normale la sua partecipe presenza nel Parlamento nazionale e nel governo centrale dello Stato. Personaggi come Pasquale Stanislao Mancini, Emanuele Gianturco, Giuseppe Pisanelli, Vittorio Scialoja, Vittorio Emanuele Orlando, Piero Calamandrei, sono dei protagonisti che spiccano per essere - al tempo stesso - scienziati del diritto, grandi avvocati, uomini politici.

In questa tradizione italiana più ravvicinata, esemplare mi sembra la personalità del lucano Emanuele Gianturco. Uno dei testi più rivelatori della sua pluri-dimensionalità è la *Crestomazia di casi giuridici in uso accademico* pubblicata nel 1884, dove risalta chiara e netta l'esperienza di avvocato che si trasfonde in lezione universitaria; e, nella prefazione, si sottolinea infatti volentieri

dall'autore «l'intimo rapporto che unisce la teoria alla pratica», conseguenza immediata di quella carnalità del diritto della quale si parlava all'inizio.

Mi piace, però, ricordare anche un altro testo gianturchiano di pari espressività, la commemorazione che il Nostro fa di «don Ciccio Correr», «il più geniale degli avvocati napoletani» e dove si riscontra un commosso colloquio tra pari, tra soggetti parimente rivestiti di quella toga forense apportatrice di indiscutibile dignità. È proprio nelle trame del discorso commemorativo che Gianturco fa una ammissione che tende a cogliere nei prodotti migliori del lavoro di un avvocato competente e consapevole contributi rilevanti allo sviluppo scientifico del diritto, riflettendo un tratto caratterizzante della vita giuridica nella fervida Napoli di allora: «non è nei libri scientifici il titolo della nostra cultura giuridica, non in monografie dottrinali, bensì nelle polverose allegazioni [...] quelle allegazioni non servivano soltanto alla causa, servivano alla scienza».

Del resto, contemplando con un sotteso compiacimento la propria produzione scientifico-didattica e soprattutto la già menzionata *Crestomazia*, egli la coglieva dominata dallo scopo prevalente di acuire "l'intuito clinico". Una "clinica giuridica", terreno dove teoria e prassi si integravano armonicamente, assurgeva a modello per l'azione intellettuale del civilista; un modello afferrato dall'allievo Leonardo Coviello e tradotto in realtà grazie allo strumento capillare della "nota a sentenza". Nella "nota" si esaltava quella simbiosi di teoria e prassi che Gianturco e la scuola napoletana ritenevano indefettibile canone metodologico.

5 - La visione, che del diritto e del giurista fu incarnata da Emanuele Gianturco, trova riscontri numerosi e autorevoli. Se, però, v'è un campo d'elezione per verificare un simile atteggiamento, questo è puntualmente rappresentato dalla mia Firenze; aggiungendo subito che non mi muove un deteriore spirito campanilistico ma unicamente la contemplazione di un contesto storico singolarissimo.

E cominciamo col fissare un dato basilare: Firenze è città extra universitaria, e mi sentirei di dire addirittura anti-universitaria. Il suo Studio, fondato nel 1321, soppresso nel 1472, deve aspettare il 1924 per riavere una vita nuova; né si può certo affermare che in questi lunghi quattro secoli e mezzo sia mancata nel capoluogo toscano una vivacità culturale.

È vero, anzi, il contrario. Solo che la dimensione culturale e la stessa ricerca scientifica sono affidate ad Accademie, ossia a società di dotti dove il sapere non consiste nell'acchiappare nuvole ma nell'analisi, interpretazione, ricostruzione teorica di una realtà concreta, sia essa naturale o sociale. L'Accademia del Cimento, quella della Crusca, quella dei Georgofili (per citare le più culturalmente incisive) sono lì a dimostrarlo con le loro provvedutissime sperimentazioni nel corpo vivo della natura fisica, del linguaggio, della coltivazione e produzione agraria.

È - come lo definii altra volta in un libro a me caro risalente al lontano 1986 - uno "Stile fiorentino" contrassegnato da un sano e salutare empirismo, stile che ricevette avvaloramento e rinvigorismento nella seconda metà del Settecento dal granduca lorenese Pietro Leopoldo, Principe impegnatissimo nel riformare il suo regno sonnacchioso e la cui visione del diritto era quella di una scienza pratica che trovava la sua legittimazione prima nell'essere una sapienza civile, ordinatrice e miglioratrice di una comunità vivente. Qui, in questo clima della Toscana granducale moderna, teoria e prassi non sono due dimensioni scindibili; e ne abbiamo esempi che vale la pena di ricordare in questa Relazione introduttiva.

Il più significativo è offerto da una Rivista, *La Temi*, che distende la sua vita dal 1847 al 1864, che è progettata e realizzata in Firenze da un intelligente e colto avvocato, Giuseppe Panattoni (1802-1874), e che trova in una officina di pratici, in uno studio professionale forense, la sua nicchia congeniale. Il suo programma è nettamente segnato: «soddisfare al gusto dei culti ed al bisogno dei pratici»; né si tratta di un fregio nominale destinato soltanto a infiocchettare la premessa, giacché si può constatare nel suo svolgersi una collaborazione scientifica anche a livello universitario con apporti che vanno ben oltre i confini del granducato e lettori e ammiratori anche fuori Italia (un esempio è Karl Joseph Mittermaier).

Ma proprio perché il diritto è sapienza civile, l'avvocato Panattoni - già presente nella Assemblea toscana del '48 e nella Costituente del '49, indi membro della Camera e del Senato del regno unitario - dedica nel suo "giornale" un largo spazio alla dimensione comparativa, avendo davanti agli occhi come finalità da perseguire il superamento degli artificiosi staterelli frazionanti la naturale unità della nazione italiana. In una dichiarazione, che campeggia all'inizio del fascicolo 84 (settembre 1862), guardando a ritroso lo svolgersi ormai quindicennale del suo "foglio", il Redattore non può fare a meno di sottolineare compiaciuto: «esso prese a

trattare delle scienze legislative ed economiche, come fonti dell'ordine e del progresso sociale; e si occupò della giurisprudenza pratica con lo scopo di eccitare lo studio comparato del diritto, e di affrettare la uniformità nelle varie parti d'Italia».

Termino aggiungendo una nota assai indicativa: quando, nella primavera del 1859, il granducato lorenese ha fine, si pensa immediatamente a risolvere il problema della istruzione superiore a Firenze, ma si respinge senza esitazione l'idea di ri-fondare nella città un ateneo in tutto simile a quelli esistenti a Pisa e a Siena. Il tentativo che si intende avviare (e si avvia, sia pure con scarso successo) è quello di un "Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento" nella piena continuità della tradizione fiorentina su cui ho or ora insistito; e, per quanto attiene agli studi giuridici, il Ministro di Giustizia e Grazia del governo provvisorio toscano, Enrico Poggi, nel solco della stessa tradizione, non manca di riferirsi a «la giurisprudenza, la quale è scienza ed arte insieme».

6 - Tra l'indubbio protagonismo di molti studi forensi fiorentini, non posso non isolarne uno: quello di Carlo Lessona, docente a Pisa di Procedura civile, giacché si identifica agli occhi dello storico come una delle fucine più fertili.

Intorno al 1911/12 lo frequentavano uno studente di Giurisprudenza a Pisa, Piero Calamandrei, che stava ultimando la sua tesi processualistica, e un giovane avvocato fresco della laurea bolognese ottenuta sotto la guida di Venezian, Enrico Finzi, che stava preparandosi per sostenere l'esame di libera docenza. In quello studio, nella sua fornitissima biblioteca (ricca - fra l'altro - di vecchi *in folio* di diritto comune) stava prendendo forma la poderosa indagine finziana sul possesso dei diritti e la calamandreiana teoria dell'*error in iudicando* nel diritto italiano intermedio.

Di lì a poco, sarà sempre la stessa nicchia professionale a offrire il contatto con un altro grande protagonista della scienza giuridica italiana del Novecento, anche lui docente, anche lui avvocato, annotatore infaticabile di sentenze, Federico Cammeo. Tre protagonisti del rinato Ateneo dal 1924 in poi, tre principi del foro fiorentino fino alla loro morte. Se mi è consentito un ricordo personale, quando io mi iscrissi al primo corso della Facoltà giuridica fiorentina nell'autunno del 1951, Finzi congiungeva nella sua persona, accanto alla cattedra di Istituzioni di diritto privato, la Presidenza della Facoltà e la Presidenza del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Ma sostiamo un momento su Calamandrei. Egli sarà, nel 1946, il primo Presidente del Consiglio Nazionale Forense democraticamente eletto e ne manterrà la Presidenza per ben dieci anni fino alla sua morte prematura; nel 1947 egli organizzerà a Firenze il primo Congresso Nazionale Giuridico Forense, evento di grosso significato culturale. Egli ha, però, sempre dimostrato di ritenere l'esercizio forense una dimensione intrinseca a quel soggetto pluridimensionale che è il giurista. Figlio di avvocato, allievo di un professore/avvocato, Piero aveva assorbito queste elementari verità attraverso due tramiti assai persuasivi: la lunga familiarità nello studio lessoniano e la altrettanto lunga familiarità acquisita nella gestazione dei suoi lavori giovanili con i grandi maestri del diritto comune, che gli si presentavano nella inscindibile personalità bi-fronte di docenti universitari e di *consiliatores*.

Nel 1920 dedicò la sua prolusione senese a "L'avvocatura e le riforme del processo civile" e, nel 1924, chiamato nella neo-nata Facoltà giuridica fiorentina, si dette immediatamente da fare per allestire un aggancio istituzionale che fungesse da necessario cordone ombelicale tra Facoltà e prassi forense, creando quella Scuola di applicazione forense, che avrà vita lunga e giovevole per molti giovani e che io ho frequentato con profitto - da allievo - nei tardi anni Cinquanta. Un'ultima notazione: nel Consiglio direttivo della appena costituita "Scuola" seggono Calamandrei, Cammeo e Finzi.

7 - Come ho accennato più sopra, nel 2002, nella "Prolusione" ai corsi della fiorentina Scuola di specializzazione nelle professioni legali, io credetti di poter identificare nel momento che il diritto sta attualmente vivendo un vero trionfo della prassi.

V'è, infatti, oggi come non mai, una urgente necessità di supplenze. L'attuale movimento/mutamento incisivo e rapidissimo ha messo a nudo la incapacità disciplinatrice del vecchio demiurgo, il legislatore, e del taumaturgico strumento nelle sue mani, la legge, e si allontanano sempre di più i tempi in cui era a lui affidato il monopolio della produzione giuridica, la potestà di fare *de albo nigrum* e di trasformare in diritto la materialità informe di un fatto, di segnare con muraglie invalicabili le frontiere della giuridicità riservando a sé e a sé solo le chiavi delle porte.

Con la riscoperta della complessità dell'ordine giuridico e la conseguente riscoperta della sua fattualità - che sono i caratteri salienti del Novecento giuridico -, la prassi, esclusa ieri dal novero delle fonti, relegata nella irrilevanza dei meri fatti, vede nuova-

mente aumentare il suo ruolo, in un tempo in cui – se non cancellate – sono almeno assai attenuate le muraglie separatrici tra *facta* e *ius*.

Rimasta la articolazione gerarchica delle fonti all'interno delle "Disposizioni preliminari al Codice Civile" come può restare una reliquia di cose irrimediabilmente passate, aumentato incontrollabilmente il numero delle fonti, tanto da poter parlare oggi legittimamente di de-tipicizzazione delle fonti, giganteggia ormai l'interprete/applicatore.

Si originano, a ogni piè sospinto, vuoti sempre più ampi, e c'è bisogno di colmarli. E c'è bisogno di coniare nuovi strumenti atti a ordinare le novità dei mutamenti socio-economico-tecnici. È l'esperienza quotidiana che li pretende, non la sapienza di maestri o il progetto di politici. Oggi si parla di giudizialità del diritto, e non a torto, ma in quell'affollato e disordinato cantiere che è ormai il diritto vivente un ruolo non minimo sembra competere anche all'avvocato e al notaio, fino a ricomprendere in una creatività diffusa anche il semplice uomo di affari, come con antesignana consapevolezza prevedeva già nei tardi anni Quaranta il geniale Tullio Ascarelli.

Lo storico del diritto guarda senza rimpianti o compiacimenti il processo in corso, e lo coglie come una crescita, non una esecrabile alterazione patologica della nostra civiltà giuridica, bensì un fisiologico assestamento verso un nuovo paesaggio giuridico, che non è ancora definito (e da qui discende il nostro disagio), ma che sicuramente realizzerà una maggiore coerenza tra la corsa dei fatti e la statica delle forme e delle immobilizzazioni sistematiche.

In fondo, è un realistico messaggio di ottimismo che io intendo trasmettere a questa grande assisa di avvocati: il loro ruolo non potrà che crescere, così come crescerà il ruolo di ogni giurista. Il nuovo ordine giuridico non potrà fare a meno dei costruttivi apporti di coloro che sanno di diritto.